

Collaborazioni tra lavoratori autonomi nella manutenzione del verde: aspetti critici sulla sicurezza

La collaborazione tra artigiani, imprese individuali o partite Iva è ormai così diffusa in tutti i campi lavorativi che potrebbe risultare strano porsi dei dubbi sulla sua regolarità.

Invece non è così semplice.

Partiamo da lontano per cercare di capire le origini della problematica. Ogni volta che il legislatore si occupa di lavoro, in questo caso nel settore specifico della sicurezza, lo schema al quale fa riferimento è quello di una enorme impresa, con migliaia di dipendenti, con un datore di lavoro che seduto nel suo ufficio in giacca e cravatta decide e controlla le produzioni.

La legislazione di tutela della sicurezza nasce in questo contesto già nell'ottocento, con lo scopo di tutelare i "lavoratori", cioè i dipendenti del "padrone", da infortuni e malattie dovuti alla loro attività e obbligando il datore di lavoro a garantire a sue spese uno standard minimo accettabile.

I tempi sono cambiati, le micro imprese sono ormai una enorme fetta del contesto, il lavoro è sempre più fluido e disarticolato, ma l'impianto delle leggi rimane ancorato a questo schema.

Le tutele dei dipendenti sono cresciute grazie a pressioni sociali e sindacali, almeno fino agli anni '70 e '80, ma questo ha portato alla riuscitissima strategia datoriale di non assumere più e creare il mondo di esternalizzazioni, contratti a progetto, somministrazioni, partite Iva che caratterizza il presente, con i dubbi sugli aspetti della sicurezza che proveremo ad analizzare.

La svolta nella legislazione italiana è col D.Lgs 626 del 1994. L'intero decreto non nominava, e quindi non prevedeva obblighi, almeno direttamente, per i lavoratori autonomi. La norma europea dal quale esso derivava invece lo prevedeva, per cui il legislatore italiano ha, o volutamente o distrattamente, omesso di ricomprendere questa figura tra gli obblighi, tanto che una raccomandazione del consiglio europeo del 18 febbraio 2003 "sgrida" l'Italia e altri stati e esorta a intervenire. In questo vuoto legislativo antecedente al 2008, bisogna cercare nelle sentenze di casi reali una soluzione che eviti l'assurdità di un artigiano che possa per esempio arrampicarsi a venti metri di altezza slegato legalmente.

Un datore di lavoro è stato condannato nonostante gli infortunati lavorassero a partita IVA e non fossero formalmente suoi dipendenti, perché ha dato in mano a 2 ventenni una "bomba di mahler" (non so a cosa serva) che è esplosa uccidendoli. Credo sia giusto così, non è il nostro caso. Un committente è stato condannato perché ha mandato un lavoratore autonomo a installare un'insegna senza avvertirlo che il ballatoio su cui doveva passare era pericolante e questo è morto.

La logica è semplice: anche in mancanza di un contratto di lavoro subordinato formalizzato, in molte situazioni si identifica un datore di lavoro "di fatto" che assume tutte le responsabilità del caso.

Il decreto 81

Mentre il Dlgs. 626 era snello e con più indicazioni di principio e di metodo piuttosto che parametri e procedure precise, col 2008 si arriva al D.Lgs. 81, che "abroga per incorporazione", cioè sostituisce, quasi tutti i decreti precedenti sulla sicurezza sul lavoro, risultando corposo e pesante, ma comodo per chi si occupa di queste tematiche in quanto racchiude quasi tutti gli obblighi.

Il vuoto rispetto agli autonomi viene in parte colmato già all'art.2 con la definizione molto comprensiva

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,

ma non nomina i lavoratori autonomi.

Viene dedicato invece l'intero articolo 21, che dobbiamo riportare integralmente:

**Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-**

## **bis del codice civile e ai lavoratori autonomi**

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, **i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti** devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Quindi tre obblighi sono chiari e definiti, invece rispetto a quelli che sarebbero 2 obblighi inderogabili per un datore di lavoro rispetto a un suo dipendente, cioè la sorveglianza sanitaria e la formazione, recita "hanno facoltà di", formula buffa in quanto vorrei vedere che proibissero a un artigiano di seguire corsi sulla sicurezza o di farsi visitare da un medico. Insomma una deroga non indifferente.

Affrontando l'appalto, si ribadisce all'art.26 che nell'affidare i lavori il soggetto appaltante deve controllare l'idoneità di chi andrà ad intervenire, quindi la formazione dell'autonomo, prima derogata, torna ad essere nel concreto richiesta se si vuole seguire una corretta scelta. Per rimediare a questo "devi, non devi" l'art.27 prevede la istituzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. L'idea ha perfettamente senso, lavorando da soli si hanno meno obblighi, però formazione volontaria e altri impegni rispetto alla sicurezza fanno guadagnare punteggi in questa classifica e quindi commesse o migliori prezzi. Peccato che questo sistema di qualificazione delle imprese a quel che mi risulta non sia mai stato istituito!

Qual'è il problema nella collaborazione tra artigiani nell'eseguire in modo coordinato lo stesso lavoro?

Il lavoratore autonomo lavora da solo! La collaborazione con altri va a minare la stessa definizione.

Un primo problema è il timore del dipendente camuffato.

A causa degli alti costi e delle tutele di continuità lavorativa e di sicurezza richiesti per un dipendente, esiste da tempo una formula di camuffamento del lavoro subordinato. Il datore di lavoro di fatto propone al "dipendente" di aprire una sua partita Iva ma continuerà ad essere lui a decidere orari e mansioni, a fornire le attrezzature, a mantenere i contatti con il committente. Questa formula, talmente diffusa in edilizia che il ministero ha indicato in una nota in dettaglio quali compiti non possono essere svolti da lavoratori autonomi, viene comprensibilmente osteggiata dagli enti di controllo.

Esiste anche una reale collaborazione orizzontale tra più soggetti. Questa può essere semplicemente dimostrata col fatto che chi ha l'accettazione del committente e di fatto diventa il datore di lavoro, cambia nelle varie giornate. Oltre al fatto che i singoli hanno loro clienti e attrezzatura propria.

Il problema di questa situazione è che si ha un raggruppamento temporaneo di impresa (formula che ha le sue precise regole, diffusa soprattutto per gli appalti pubblici) non formalizzato. In caso di incidente si andrà a cercare il datore di lavoro “di fatto” per poi considerare gli altri come “para subordinati”. Non si tratta più di lavoratori autonomi, e quindi decadono le deroghe dell'art.21.

Risulta anche irregolare tutto l'aspetto fiscale, anche se la mia percezione è che un artigiano di tasse ne paghi abbondantemente.

La società

La soluzione più logica al problema della collaborazione tra autonomi potrebbe sembrare la costituzione di una società tra quelli che lavorano spesso insieme. Si arriverebbe alla regolarità, ma i costi di gestione di una società sono alti e per gli obblighi sulla sicurezza è la formula più onerosa. La legge sulle società era nata per il campo finanziario, dove piccole società di capitali avevano causato enormi crack. Nelle società il datore di lavoro risulta essere tutto il consiglio d'amministrazione: pene e multe non vengono divise tra questi ma moltiplicate. Ogni socio risulta quindi a tutti gli effetti datore di lavoro dell'altro. Poi per le società c'è l'art. 30 del d.l. 81. Alle società si richiede di avere un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) molto più complesso di un DVR. Non sono previste deroghe per le piccole dimensioni: l'unico caso per il quale in provincia di Modena è in corso un processo è proprio per una società di 2 artigiani, uno dei quali è morto sul lavoro, mentre l'altro risulta imputato.

La cooperativa e il consorzio raggiungono la regolarità, il presidente risulta a tutti gli effetti il datore di lavoro. Nei casi in cui i soggetti hanno reale autonomia e orizzontalità di decisioni risulta a buon senso scorretta, in quanto il presidente diventa il capro espiatorio.

Il consorzio toscano “Sinergia verde”, nato per risolvere queste problematiche e partecipare agli appalti pubblici, ha promosso una serie di incontri e soprattutto ha formulato una richiesta precisa agli ispettorati del lavoro, dai quali ha avuto come risposta scritta il testo che ora è base di tutte le recenti pubblicazioni e interrogazioni. Il documento va letto integralmente, ma riassumo il passaggio cruciale: 2 lavoratori autonomi che collaborano nello stesso intervento sono in una situazione non regolare.

Stessa risposta è stata data dalla regione veneto in una nota del 29 gennaio 2010 e in altri casi dalla regione Piemonte.

Una ulteriore fonte di dubbio: il concetto di cantiere

I luoghi dove si va ad operare vengono definiti comunemente e comprensibilmente “cantieri”. A livello legislativo invece si può parlare di “cantiere” solo in presenza di opere di edilizia. Paradossalmente un'opera di abbattimento alberature su strada pubblica, con tutti i rischi che comporta, non può essere definito “cantiere” mentre la piantumazione di ciclamini in un'aiuola, se contestuale al rifacimento del marciapiede, lo è. La manutenzione del verde rimane in un vuoto legislativo, in quanto non si può nemmeno definire un'area verde come “luogo di lavoro” (erano definiti tali i campi e i boschi nella prima stesura del Dlgs. 81, ma il 106 del 2009 ha corretto la definizione). Molte prescrizioni sono riferite esplicitamente ai “cantieri” lasciando i dubbi su tutto il resto. Problema simile sorge per la definizione di “appalto”, non applicabile alla commessa diretta di un privato a una ditta.

Una via di uscita

Per come funzionano al momento le dinamiche economiche, la collaborazione tra imprese individuali è imprescindibile e continuerà ad esistere a dispetto di ogni irregolarità riscontrabile.

La soluzione (spero non escamotage) che propongo è ammettere che nel momento in cui si collabora con altri soggetti non si può più essere considerati autonomi, quindi decadono le deroghe concesse dall'art.21. Per cui anche i lavoratori autonomi devono seguire la formazione di sicurezza base prevista dall'accordo stato regione dicembre 2011 oltre agli altri corsi previsti .

Di sicuro non fa male ripassare qualcosa sul concetto di rischio, un riassunto del decreto 81 eccetera. Stessa cosa vale per i corsi di primo soccorso e anti incendio, come pure il corso preposto che seguito magari qualche tempo dopo i primi, rappresenta (se fatto bene, chiaro) un ripasso e un aggiornamento.

Sottoporsi a sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria è risolvibile con una visita medica da un medico competente e una spesa tra i 100 e i 200 euro all'anno. Normalmente anche questa diventa un adempimento puramente formale e un ennesimo balzello, ma se invece si andasse a cercare un buon medico del lavoro, e per fortuna ce ne sono, non sarebbe niente male: un medico che visita davvero e che analizza le infinite problematiche per esempio delle articolazioni del lavoro sugli alberi o più in generale della manutenzione del verde.

Ancor più importante, compilare un buon Documento di Valutazione dei Rischi

Per gli autonomi si potrebbe considerare non obbligatorio, per le ditte sotto ai 10 dipendenti c'è stato un balletto di deroghe per cui al momento si potrebbe non fare, ma io credo si debba assolutamente redigere. Viene percepito come l'ennesima scartoffia da compilare per far piacere ai burocrati perché nella pratica più diffusa è esattamente questo che succede. Invece può e quindi DEVE essere una fase utile al datore di lavoro e all'autonomo. Non basta mai ripetere un punto: il DVR deve essere redatto e firmato dal datore di lavoro (o autonomo), l'articolo 17 lo dà come uno dei 2 (non tanti...) obblighi non delegabili. Redigere il DVR vuol dire mettersi lì, sia chiaro non mezz'ora dopo il lavoro in cantiere, ma una giornata, forse 2, e illustrare qual è la propria procedura lavorativa, quali sono i rischi presenti, cosa si è fatto e cosa si farà per minimizzarli. NON E' UNA PERDITA DI TEMPO! Qualcuno può obiettare che dopo 10 anni o più che si fa un mestiere si sa già tutto e non è un documento che migliora le cose. Nella mia esperienza ho visto per tante micro aziende che ho aiutato nella redazione, che dover scrivere le situazioni e le procedure mette in evidenza le criticità e aiuta anche a trovare soluzioni. Una volta fatto un buon DVR questo diventa con cinque minuti di modifiche un programma dei lavori, perché è assurdo riscrivere ogni volta le stesse cose per i nostri interventi che spesso durano 4 ore. Basterà descrivere in prima pagina cosa si andrà a fare, la data, l'indirizzo del posto, la copertura dei cellulari, la distanza dall'ospedale. Per il resto, per esempio i DPI utilizzati e le procedure di soccorso, saranno identiche. Stessa cosa vale per il Piano Operativo di Sicurezza. Prima ricordiamo sempre che il POS è richiesto solo per i cantieri edili e comunque è la risposta alla presentazione da parte del committente del Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' venuta quasi la moda di richiedere il POS in certi ambienti quali amministratori di condominio o grandi aziende, per ogni operazione, ma in assenza di PSC la richiesta è proprio scorretta per legge (tranne per gli enti pubblici). Se però siamo in presenza di un cantiere edile e di un PSC il DVR ben fatto diventerà, come previsto per legge, il POS.

Il DVR sarà scambiato per visione ufficialmente tra gli autonomi che collaborano e questo comprende le dovute verifiche di idoneità professionale, formazione per rischi specifici, conformità di macchinari e DPI del collaboratore.

Ritengo che questa soluzione risulti in un rilancio verso una migliore attenzione alla sicurezza sul lavoro per tutti, potendo anche innescare un “domino” positivo: richiedendo ad ogni collaboratore o conto terzista il DVR nel quale illustra procedure e conformità, molti saranno stimolati ad occuparsene e incrementare il livello di tutela.

Spero questo intervento sia utile, sicuramente ci saranno imprecisioni in quanto non ho una formazione giuridica, ma mi sono visto costretto ad affrontare il tema in quanto troppo lacunoso.

Davide Hanau, novembre 2015